

**RESIDENZE
SANITARIE
ASSISTENZIALI
dell'Altavaldelsa**

**REGOLAMENTO
DI GESTIONE**

Numero Revisione	Motivo	Data
1	APPROVAZIONE CONSIGLIO DI GESTIONE FTSA	24/06/2011
1.1	<p>REVISIONE PER ADEGUAMENTO ALLA DELIBERA N. 995 DEL 11-10-2016 "APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO CONTRATTUALE RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA SOGGETTI PUBBLICI E SOGGETTI GESTORI DELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE ACCREDITATE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI" IN ATTUAZIONE DELLA DGR. 398/2015 DEL 7 APRILE 2015: "PERCORSO DI ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA LIBERA SCELTA AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 4 L.R. 82/2009 ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI ALLA PERSONA DEL SISTEMA SOCIALE INTEGRATO".</p> <p>APPROVAZIONE CONSIGLIO DI GESTIONE FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA</p>	16/06/2017

INDICE

CAPO I.....	4
AMBITO DI APPLICAZIONE E MISSION	4
ART.1 - OGGETTO	4
ART.2 - FINALITÀ ISTITUZIONALI	4
CAPO II.....	4
REQUISITI PER L'ACCESSO	4
ART.3 – REQUISITI DI ACCESSO IN R.S.A. RIVOLTI AGLI OSPITI IN REGIME CONVENZIONATO.....	4
ART.4 – REQUISITI DI ACCESSO IN R.S.A. RIVOLTI AGLI OSPITI IN REGIME NON CONVENZIONATO MODULO BASE.....	5
ART.5 – REQUISITI PER ACCESSO INFRA SESSANTACINQUENNI.....	5
ART.6 - PRESTAZIONI	5
ART.7 - ACCESSO ALLE STRUTTURE.....	6
ART.8 – DURATA DEL RICOVERO	6
ART. 9 - DIMISSIONI	7
ART.10 – RINUNCIA	7
ART.11 - DOCUMENTAZIONE DELLA STRUTTURA.....	7
CAPO III.....	8
PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO	8
ART.12 - PRESTAZIONI MINIME GARANTITE	8
CAPO IV	8
RETTE.....	8
ART.13 - RETTA DI RICOVERO	8
ART.14 - ASSENZE	8
ART.15 - PUBBLICIZZAZIONE	8
CAPO V	9
NORME FINALI.....	9
ART.16 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI E NORME DI RINVIO	9

CAPO I AMBITO DI APPLICAZIONE E MISSION

Art.1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle Residenze Sanitarie Assistenziali della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa con lo scopo di rendere omogenei i comportamenti organizzativi, gestionali e procedurali, aderendo alle indicazioni normative nazionali e regionali attualmente in vigore, nonché agli atti Regolamentari approvati dalla Società della Salute Altavaldelsa. Disciplina in particolare le prestazioni offerte, le modalità di ammissione e dimissione degli ospiti, gli organi rappresentativi.

Art.2 - Finalità istituzionali

1. Le finalità istituzionali proprie delle Residenze Sanitarie Assistenziali sono rappresentate dalla assistenza continuativa a carattere socio-sanitario per quei soggetti che in presenza di non autosufficienza e di condizioni di inadeguatezza ambientale e familiare non possono essere assistiti temporaneamente o definitivamente presso il proprio domicilio. Non sono da considerarsi servizi di urgenza.
2. Le Residenze Sanitarie Assistenziali, si integrano con i servizi territoriali in quanto svolgono una funzione intermedia tra l'Ospedale, i servizi socio-sanitari ed assistenziali domiciliari e quelli semiresidenziali.
3. La gestione delle Residenze Sanitarie Assistenziali è ispirata al principio di uniformità del servizio offerto tra le diverse strutture mediante procedure comuni e sinergie.
4. Costituisce normativa di riferimento del presente regolamento la L. 320 del 08.11.2000, L.R.T. 41 del 24.02.2005 s.m.i.; la L.R.T. 66 del 18.12.2008, la L.R.T. 82 del 28.12.2009 s.m.i.; Del. G.R.T. 385 del 11.05.2009, Del. G.R.T. 381 del 06.07.2009, Decreto R.T. 29/R del 03.03.2010; Del. G.R.T. 370 del 22.03.2010; Decreto R.T. 1354 del 25.03.2010, Del. G.R.T. 398 del 07.04.2015, Del. G.R.T. n. 995 del 11-10-2016.

CAPO II REQUISITI PER L'ACCESSO

Art.3 – Requisiti di accesso in R.S.A. rivolti agli ospiti in regime convenzionato

1. L'inserimento nella Residenze Sanitarie Assistenziali avviene all'interno del percorso assistenziale, quale scelta tra le varie opzioni possibili, sulla base della valutazione multidimensionale e della definizione conseguente del piano personalizzato di intervento che è il presupposto indispensabile per un corretto utilizzo dei servizi offerti dalle Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A) ed, in particolare, delle diverse "modularità" previste, mediante le quali viene garantita, nella differente offerta di prestazioni, la possibilità di una risposta assistenziale appropriata, in base a quanto definito nel progetto di assistenza personalizzato;
2. Sono requisiti essenziali per l'accesso:
 - a. essere ultrasessantacinquenni con presenza di un Piano Assistenziale Personalizzato (P.A.P) redatto dalla Unità Valutativa Multidimensionale (U.V.M.) che preveda l'inserimento

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE RESIDENZE
SANITARIE ASSISTENZIALI
PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI**

REG_RR.SS.AA

- temporaneo o definitivo nelle strutture di cui sopra, indicando anche presso quale modulo debba essere effettuato il ricovero.
- b. se infra sessantacinquenni, essere in possesso dell'attestazione dell'handicap in gravità del Piano Abilitativo Riabilitativo Globale (P. A.R.G) di cui all'art. 5 Capo II, del presente Regolamento;
 - c. per l'ingresso nel Modulo disturbi cognitivo - comportamentali, è necessario essere in possesso della documentazione che prescrive il ricovero nel Modulo specialistico.
3. A tale scopo dovrà essere presentata la seguente documentazione:
- a. P.A.P. con l'indicazione di ricovero residenziale;
 - b. il titolo di acquisto, in caso di ricovero nel modulo base.

Art.4 – Requisiti di accesso in R.S.A. rivolti agli ospiti in regime non convenzionato modulo base

1. L'inserimento nella RSA avviene su richiesta dell'interessato o del curatore/tutore/amministratore di sostegno o di altro soggetto legittimato purché ultrasessantacinquenni non autosufficienti come risultante dalla relazione del Medico di Medicina Generale (M.M.G.) che attesti le condizioni di non autosufficienza e l'opportunità di ricovero in struttura o se disponibile la valutazione redatta dall'Unità di Valutazione Multidimensionale (U.V.M.).

Art.5 – Requisiti per accesso infra sessantacinquenni

1. Possono essere previsti ricoveri di infra sessantacinquenni certificati con disabilità in situazione di gravità ai sensi della L.104/92. Resta comunque inteso che l'ingresso di ospiti disabili deve essere valutato dal G.O.M. in base alle esigenze del soggetto che devono risultare compatibili ed analoghe sotto ogni aspetto a quelle degli anziani.
2. Requisiti e modalità di accesso:
 - a. Presentazione del Piano terapeutico per soggetti con prevalenza di problematiche psichiatriche;
 - b. Piano Abilitativo, Riabilitativo Globale (P.A.R.G.) per le altre disabilità;
 - c. Attestazione L.104/92 di handicap in situazione di gravità;
 - d. Valutazione congiunta degli operatori del territorio e di quelli della struttura sulla possibilità ed idoneità dell'inserimento (analisi della situazione del disabile in relazione alle situazioni presenti in struttura);
 - e. Certificazione medica specialistica che attesti l'idoneità dell'inserimento in struttura e la compatibilità con la tipologia degli ospiti presenti.

Art.6 - Prestazioni

1. Le Residenze Sanitarie Assistenziali sono strutture destinate ad anziani non autosufficienti o a soggetti disabili in situazione di gravità.
2. Le Residenze Sanitarie Assistenziali forniscono assistenza in osservanza del principio di attivazione e stimolazione delle capacità residue dell'ospite. Sono salvaguardate la dignità personale e la libertà di ogni singolo ospite. Il personale rispetta le abitudini ed i bisogni personali degli ospiti, promuove l'attivazione, favorisce i contatti e le relazioni con i parenti e con la comunità locale.
3. Tutto il personale delle strutture in oggetto, svolge le mansioni previste dalla normativa (leggi e regolamenti) e dai vigenti contratti, assicurando l'attuazione dei principi fondamentali dell'assistenza

agli anziani. Adotta in particolare ogni provvedimento idoneo allo stimolo dell'attivazione fisica, psichica e sociale dell'ospite, in considerazione delle particolari condizioni di ognuno di essi.

Art.7 - Accesso alle strutture

1. Le modalità del procedimento di ingresso sono funzionali ad una efficiente ed efficace gestione, nel rispetto della dignità della persona e degli interessi economici delle strutture coinvolte.
2. Ogni Referente di Struttura, deve provvedere tempestivamente a comunicare telefonicamente o via e-mail al Direttore Area Servizi Residenziali e Semiresidenziali i posti letto che si rendono disponibili nelle varie strutture.
3. Il Direttore Area Servizi Residenziali e Semiresidenziali inserisce nel portale della Regione Toscana, www.valoreinrsa.it, la disponibilità del posto Modulo Base, comunica, invece, direttamente alla Società della Salute la disponibilità del posto nel Modulo demenze cognitivo comportamentale.
4. Il Cittadino, in possesso del Titolo di Acquisto, che ha scelto una delle tre residenze gestite dalla Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa, oppure il cittadino che intende entrare come utente non convenzionato entro due giorni lavorativi dalla comunicazione da parte del Direttore Area Servizi Residenziali e Semiresidenziali deve:
 - a. firmare la Domanda Unica di Accesso;
 - b. firmare il contratto di ospitalità in R.S.A.;
 - c. versare il deposito cauzionale corrispondente ad una mensilità;
 - d. fissare un incontro con il Referente della Struttura scelta per la raccolta delle informazioni sulla situazione socio-sanitaria dell'ospite, secondo quanto stabilito dalla vigente norma sull'Accreditamento dei Servizi Sociali in Regione Toscana;
5. Decorso tale lasso di tempo, senza la sottoscrizione della documentazione amministrativa, la stessa equivarrà alla rinuncia del ricovero. Il familiare o chi ne esercita la curatela/ tutela/amministrazione di sostegno, sarà comunque chiamato a firmare una rinuncia espressa.
 - a. Nel caso in cui i familiari richiedano un differimento di ingresso è prevista la corresponsione di una parte della retta uguale a quella prevista nel caso di ricoveri ospedalieri di cui all'art.13 Capo IV del presente Regolamento;
 - b. Il Direttore Area Servizi Residenziali e Semiresidenziali, comunica la data di ingresso del nuovo ospite alla Società della Salute di riferimento per la corresponsione della Quota Sanitaria, spettante nel caso di ricovero convenzionato o nel Modulo demenze cognitivo comportamentali.

Art.8 – Durata del ricovero

La durata del ricovero, è espressamente prevista nel contratto di Ospitalità.

Art. 9 - Dimissioni

- 1 La Struttura comunica ai servizi competenti l'avvenuta dimissione e/o decesso dell'assistito nel termine di un giorno lavorativo dalla cessazione delle prestazioni e aggiorna contestualmente il portale regionale di cui all' Art. 7 comma 3.
- 2 La dimissione degli assistiti, quando non avvenga per decesso o non sia decisa per diretta volontà dell'interessato o di chi ne esercita la tutela, deve essere concordata con servizi competenti, coinvolgendo nella decisione l'interessato stesso o suo legale rappresentante, in particolare al verificarsi dei seguenti casi:
 - a. nei casi di variazione dello stato di salute dell'assistito certificato dalla U.V.M. che determini la necessità di diversa tipologia di ricovero;
 - b. nei casi di variazione dello stato di salute dell'assistito, che comporti necessità assistenziali o di cura, tali da non rendere più appropriati i servizi offerti dalla Struttura
 - c. sia inadempiente al pagamento della retta mensile da oltre 30 giorni o, nel caso di ricoveri o assenze, non provveda al versamento del corrispettivo previsto;
 - d. per manifesta, grave e perdurante incompatibilità dell'assistito o dei suoi familiari con l'ambiente della residenza e/o con gli altri assistiti, comprovata da relazione del Referente di Struttura.

Art.10 – Rinuncia

L'ospite può rinunciare al servizio dandone opportuna disdetta almeno sette giorni prima firmando apposito modulo.

Art.11 - Documentazione della struttura

Nel rispetto della normativa vigente presso ogni struttura sarà presente la seguente documentazione:

- a. Progetto Assistenziale Individualizzato (P.A.I.) e Cartella personale dell'ospite, per ciascuna persona accolta,
- b. Registro delle presenze giornaliero delle persone accolte,
- c. Registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni,
- d. Quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori,
- e. Tabella dietetica,
- f. Registro delle terapie individuali,
- g. Diario delle attività quotidiane strutturate,
- h. Registro degli ausili in dotazione,
- i. Autorizzazione al funzionamento,
- j. Piano di lavoro,
- k. Protocolli operativi.

CAPO III PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Art.12 - Prestazioni minime garantite

Sono da intendersi prestazioni minime garantite:

- a. prestazioni alberghiere;
- b. prestazioni assistenziali;
- c. prestazioni sanitarie;
- d. prestazioni culturali e di tempo libero.

CAPO IV RETTE

Art.13 - Retta di ricovero

1. La retta di ricovero per gli ospiti in *regime convenzionato* è stabilita annualmente dagli organi competenti e può essere soggetta ad agevolazione in base alla situazione economica equivalente del richiedente (I.S..E.E) in base a quanto previsto nel Regolamento sui criteri applicativi dell'I.S.E.E. deliberato dall'Assemblea dei Soci della Società della Salute Altavaldelsa in data 30 giugno 2016 e adottato dagli organi della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa.
2. La quota a carico dell'ospite in *regime non convenzionato* è stabilita dagli organi preposti della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa e non può essere soggetta ad agevolazione.

Art. 14 - Assenze

1. L'obbligo di corresponsione della retta giornaliera sussiste anche nei casi di temporanea assenza dell'ospite nella seguente misura:
2. Per gli ospiti in regime convenzionato, in caso di ricoveri in ospedale inferiori ai trenta giorni, e assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia, inferiori ai sette giorni, è assicurato il mantenimento del posto prevedendo una quota massima giornaliera corrispondente al 70% della retta massima giornaliera; superati tali periodi verrà assicurato il mantenimento del posto prevedendo il pagamento della retta massima giornaliera.
3. Per gli ospiti in regime non convenzionato, in caso di ricoveri in ospedale e assenze per motivi familiari o rientri temporanei in famiglia è assicurato il mantenimento del posto prevedendo la corresponsione dell'intera retta.
4. In caso di decesso, deve essere corrisposta la retta spettante fino alla data del decesso compresa.

Art. 15 - Pubblicizzazione

1. Il presente Regolamento è affisso in bacheca presso ogni Struttura Residenziale e viene pubblicato sul sito web della Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa www.ftsa.it.
2. Copia del Regolamento, viene consegnata all'ospite, familiare, tutore o amministratore di sostegno, al momento dell'ingresso in struttura.

CAPO V NORME FINALI

Art.16 - Modifiche ed integrazioni e norme di rinvio

1. Il presente Regolamento verrà modificato ed integrato sulla base delle modifiche ed integrazioni apportate alla vigente normativa statale e regionale
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento, vale la normativa statale e regionale in materia.

FTSA - Fondazione Territori Sociali Altavaldelsa - P.I. 01134140522

Sede operativa: Via Piave, 40 - 53036 - Poggibonsi (Siena) - Tel. +39 0577 91791 - Fax +39 0577 917946

E-mail: info@ftsa.it - PEC: ftsa@pec.it